

*Comuni della Zona Mugello:
Barberino di Mugello
Borgo San Lorenzo
Dicomano
Firenzuola
Londa
Marradi
Palazzuolo sul Senio
San Godenzo
San Piero a Sieve
Scarperia
Vicchio*

*Azienda Sanitaria 10 di
Firenze*

Società della Salute del Mugello

STATUTO

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Costituzione

1. I Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio e l'Azienda U.S.L. n° 10 di Firenze, si costituiscono in Consorzio pubblico, senza scopo di lucro, per l'esercizio associato delle funzioni di indirizzo, programmazione e governo, di loro competenza, in ambito sociale, sociosanitario e sanitario territoriale e per la organizzazione e la gestione nel territorio corrispondente alla Zona sociosanitaria delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui al D.L.vo 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni individuate dal Piano sanitario e sociale integrato regionale, secondo quanto stabilito nella Convenzione di cui all'art. 71 quater, comma 2, lettera a) della L.R.T. 40/2005 e sue modifiche ed integrazioni (s.m.i).

L'Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze e i Comuni partecipano al consorzio sulla base di quote determinate, rispettivamente, dalla legge e in ragione del numero dei residenti rilevato al 31.12.2008.

2. Il Consorzio è stabilito ai sensi dell'art. 31 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali del 18 agosto 2000 n° 267 e nel rispetto della L.R.T. n. 40/2005 così come modificata con L.R.T. n. 60/2008. Il Consorzio è lo strumento di organizzazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, organizzativa, gestionale e agisce come Azienda speciale

1. Il Fondo di dotazione iniziale del Consorzio è stabilito nella Convenzione

2. La SdS Mugello è finanziata nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 24 e seguenti del presente statuto.

Art. 2 - Denominazione - Sede - Logo

1. Il Consorzio assume la denominazione di "Società della Salute del Mugello " e potrà anche essere indicato con la sigla "SdS Mugello".

1. Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Borgo San Lorenzo.

1. La SdS Mugello adotta un logo identificativo del Consorzio scelto dai soci.

Art. 3 - Durata - Recesso

1. Il presente statuto disciplina l'attività, l'organizzazione ed il funzionamento della SdS Mugello nel rispetto degli impegni finanziari e dei rapporti giuridici stabiliti nella Convenzione.

2. La durata del Consorzio è stabilita in anni 25. Il Consorzio è prorogabile alla scadenza.
3. Le modalità di recesso e quant'altro concerne il negozio di fondazione sono disciplinati nella Convenzione.
- 4.

Art. 4 - Finalità e funzioni

1. Fine istituzionale ed esclusivo della SdS Mugello è la salute e il benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini da realizzare attraverso il governo dei servizi territoriali, l'esercizio associato delle funzioni e la gestione integrata del complesso dei servizi alla persona, ai sensi dell'art. 71 bis della L.R.T. n. 40/2005 e successive modifiche e integrazioni, di competenza degli Enti consorziati in ambito sociale, sociosanitario e sanitario indicati nella Convenzione, in attuazione dei programmi e delle azioni definiti nel Piano Integrato di Salute.
2. In particolare la SdS Mugello persegue le seguenti finalità:
 - a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;
 - b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;
 - c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione;
 - d) promuovere l'innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona-distretto;
 - e) sviluppare l'attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie.
3. La SdS Mugello esercita funzioni di:
 - a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal Piano Sanitario e Sociale Integrato nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;
 - b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a) inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con l'Azienda USL 10 di Firenze in riferimento al Presidio Ospedaliero di Borgo San Lorenzo e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;
 - c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui al D.L.vo 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni individuate dal Piano sanitario e sociale integrato regionale integrata;
 - d) organizzazione e gestione in forma diretta e associata di tutte le attività assistenziali e sociali di competenza comunale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale: Per gestione in forma diretta delle attività si intende la gestione in economia anche mediante affidamento a soggetti terzi in base a procedure ad evidenza

pubblica secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.
e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati.

Le suddette funzioni sono esercitate dalla SdS Mugello assicurando:

- il coinvolgimento delle Comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nell'individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione;
- la garanzia di qualità e di appropriatezza delle prestazioni;
- il controllo e la certezza dei costi, nei limiti delle risorse individuate a livello regionale, comunale e aziendale;
- l'universalismo e l'equità di accesso alle prestazioni.

Le funzioni esercitate dalla SdS Mugello sono di competenza esclusiva.

Eventuali azioni e provvedimenti adottati dagli Enti consorziati in materia di competenza della SdS Mugello e viceversa sono da considerarsi contrastanti con il presente Statuto, la Convenzione e con la normativa vigente e quindi affetti da incompetenza assoluta.

Art. 5 - Attività

1. Il Piano Integrato di Salute costituisce l'atto fondamentale di cui si dota la SdS per la programmazione unitaria degli interventi sociali, socioassistenziali, sociosanitari e sanitari e per il perseguimento delle finalità previste nell'art. 4 e nel Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale.

2. La SdS Mugello svolge la propria attività sviluppando l'esperienza di gestione associata delle funzioni sociali e assistenziali comunali ad essa delegate dal 1° aprile 2007, in continuità con l'analoga gestione assicurata dalla Comunità Montana Mugello sulla base dell'accordo di programma tra i Comuni, la Comunità Montana e l'Azienda Usl 10 di Firenze.

3. La SdS Mugello svolge le seguenti attività:

- definisce, per l'attività di assistenza sociale e per quelle socio-assistenziali a rilievo sanitario d'intesa con l'Azienda sanitaria, procedure per assicurare l'appropriatezza e la continuità del percorso assistenziale di cui all'art. 4 della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i;
- attua interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche, gli organismi professionali e di categoria della sanità, le associazioni del terzo settore ed in raccordo con le funzioni educative e di promozione culturale di competenza degli enti locali e delle altre istituzioni pubbliche;
- realizza appositi punti informativi, a disposizione degli utenti sulle prestazioni erogate nell'ambito del territorio di riferimento e coordina con l'Azienda sanitaria le rispettive attività dirette all'informazione degli utenti;
- condivide le disposizioni statutarie e regolamentari in materia di organizzazione dei servizi territoriali adottate dall'Azienda sanitaria;
- persegue la completa realizzazione dei propri compiti istituzionali anche mediante il

coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti pubblici operanti nel proprio territorio in campo sociale e sanitario, ai fini del coordinamento tra il piano integrato di salute e altri piani e progetti di settore, per gli aspetti rilevanti in materia di salute, con l'impegno di condividere una serie di indicatori che consentano in tutti i settori di procedere ad una programmazione secondo un sistema di "Valutazione di Impatto di Salute";

- concorda con il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda sanitaria le modalità di integrazione delle attività del dipartimento stesso con il piano integrato di salute tramite anche la definizione di programmi di educazione alla salute;
- partecipa alla definizione delle politiche regionali in materia sanitaria e sociale ed al coordinamento della programmazione a livello regionale e locale attraverso la partecipazione del Presidente alla Conferenza Regionale delle SdS di cui all'art 11 della L.R.T. 40/2005 e smi;
- contribuisce alla formulazione del piano attuativo locale dell'Azienda sanitaria per le attività sanitarie e sociosanitarie attraverso il piano integrato di salute.

Art. 6 - Governo della offerta e della domanda

1. La SdS Mugello esercita il governo dell'offerta di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali e della domanda complessivamente espressa nel territorio, attraverso:

- a) lo sviluppo, nell'ambito della medicina generale, di modelli organizzativi basati sul lavoro associato e multi professionale e sull'approccio proattivo;
- b) la stipula di accordi con i medici di medicina generale finalizzati ad incentivare obiettivi di qualità e continuità delle cure;
- c) l'analisi dei consumi sanitari e socio-sanitari della popolazione di riferimento relativamente alle tipologie e ai volumi delle prestazioni specialistiche, diagnostiche ed ospedaliere in rapporto al fabbisogno di zona ed alle indicazioni regionali;
- d) il coordinamento delle funzioni finalizzate ad assicurare la continuità assistenziale e la definizione di protocolli operativi, in particolare per i soggetti in dimissione dagli ospedali, favorendo l'integrazione con i progetti sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali.

Art. 7 - Informazione agli Enti aderenti

1.L'informazione si attua attraverso la trasmissione agli Enti consorziati degli atti deliberati dagli organi della SdS Mugello, anche in modalità semplificate. La trasmissione di detti atti è effettuata entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte di tali organi.

TITOLO II

ORGANI DEL Consorzio

Art. 8 - Organi del Consorzio

1. Sono organi della SdS :
 - l'Assemblea dei soci;
 - la Giunta Esecutiva;
 - il Presidente;
 - il Direttore;
 - il Collegio sindacale.
2. Al Presidente e ai componenti dell'Assemblea e dell'Esecutivo non spetta alcun compenso.
3. Il funzionamento degli organi e le prerogative degli amministratori sono disciplinati da appositi regolamenti interni approvati dall'Assemblea.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia ai regolamenti interni approvati dall'Assemblea.

Art. 9 - Prerogative e Responsabilità

1. Agli amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi e rimborsi spese, sostenute per il Consorzio stesso e documentate, si applicano le norme previste dal D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
2. Agli amministratori del Consorzio si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.
2. Le cause di incompatibilità e di decadenza degli amministratori sono regolati dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 10 - L'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è composta dal Direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e dal Sindaco o da un componente della Giunta di ciascun Comune aderente, espressamente delegato all'esercizio della predetta funzione.
.
2. L'attività dell'Assemblea è collegiale.
3. Le sedute dell'Assemblea si considerano valide in presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione
4. E' esclusa la possibilità di delega ad altri soggetti esterni all'Assemblea salvo le

ipotesi di sostituzione di cui al presente articolo.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della SdS Mugello.

6. In caso di impedimento-assenza temporanea, le funzioni del Presidente in seno all'Assemblea sono assunte dal componente più anziano.

7. L'Assemblea dei soci elegge il Presidente tra i componenti dell'Assemblea stessa.

8. In caso di assenza - impedimento temporanea da parte dei rappresentanti legali dei Comuni le funzioni sono assunte dal Vicesindaco. In caso di assenza-impedimento temporaneo dell'Assessore delegato le funzioni possono essere assunte dal Sindaco o da altro assessore dal lui delegato.

9. In caso di impedimento del Direttore Generale dell'Azienda Usl 10 di Firenze le funzioni sono assunte dal Direttore più anziano tra il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario dell'Azienda stessa.

10. In caso di assenza temporanea programmata del Direttore Generale dell'Azienda Usl 10 di Firenze il medesimo delega le proprie funzioni al Direttore Sanitario o al Direttore Amministrativo dell'Azienda stessa.

In caso di fondati motivi che ne giustificano il ricorso, la partecipazione da parte del Presidente e del Direttore Generale dell'Azienda Usl 10 di Firenze può esercitarsi attraverso l'utilizzo di tecnologie audio-video di videoconferenza.

11. L'Assemblea dei soci esercita le seguenti funzioni:

- a) definisce gli indirizzi programmatici e direttive nei confronti della Giunta Esecutiva;
- b) rende la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione;
- c) promuove l'innovazione organizzativa tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona distretto;
- d) sviluppa l'attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie
- e) prende atto dell'adesione al Consorzio di nuovi Enti locali appartenenti agli ambiti territoriali della medesima zona.

12. L'Assemblea dei soci, con la maggioranza di cui all'art. 12, adotta i seguenti atti:

- Elezione del Presidente
- Approvazione del Piano Integrato di Salute;
- Approvazione della relazione annuale sullo stato di salute;
- Approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e il rendiconto della gestione;
- Approvazione dei conferimenti straordinari
- Approvazione dello scioglimento del Consorzio
- Approvazione dei regolamenti di accesso ai servizi, che disciplinano tra l'altro:
 - le tipologie dei servizi e delle prestazioni erogabili;
 - i criteri di accesso agli stessi e le modalità di valutazione professionale;

- i criteri per la definizione delle tariffe ordinarie e dei prezzi delle prestazioni;
 - le modalità e i criteri per la definizione della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;
- approva ogni altro atto di programmazione che preveda l'impegno finanziario a carico dei soggetti aderenti alla SdS Mugello.
 - nomina il Collegio Sindacale;
 - elegge i componenti non di diritto della Giunta Esecutiva;
 - definisce gli indirizzi per la predisposizione del Piano integrato di salute;
 - approva il regolamento per il proprio funzionamento e tutti gli altri regolamenti con esclusione di quelli di competenza della Giunta Esecutiva di cui all'art. 16;
 - nomina i membri del Comitato di Partecipazione e della Consulta del Terzo Settore;
 - approva le linee guida per la definizione dei percorsi assistenziali relativi all'organizzazione dei servizi territoriali e alla garanzia della continuità assistenziale e di applicazione dei livelli essenziali, relativi alle materie di competenza del Consorzio, nell'ambito della programmazione regionale in materia;
 - approva le convenzioni con gli enti pubblici.
13. L'approvazione degli atti di programmazione, tra cui la proposta del Piano Integrato di Salute, avviene previo parere dei Consigli Comunali da esprimere entro trenta giorni dal loro ricevimento. I bilanci e i regolamenti approvati sono trasmessi ai Consigli Comunali degli enti aderenti per conoscenza, nonché per l'adozione degli atti eventualmente previsti dagli statuti degli stessi Comuni.
14. Per l'approvazione del Piano Integrato di Salute, l'Assemblea dei soci è integrata dai sindaci dei Comuni che non hanno eventualmente aderito alla SdS Mugello.
15. All'Assemblea dei soci della SdS Mugello è invitato il Presidente della Provincia per il coordinamento con le funzioni di cui all'articolo 13 della LRT. 41/2005.
16. L'Assemblea decade e deve essere ricostituita con le procedure previste all'art. 11, quando sia rinnovata, contestualmente, almeno la metà più uno dei Consigli Comunali degli enti consorziati. Al fine di assicurarne la funzionalità, gli organi del Consorzio svolgono, in regime di "prorogatio", le proprie funzioni fino alla riunione della seduta di insediamento dell'Assemblea, convocata con le modalità di cui al successivo art. 11, comma 2.

Art. 11 - Prima seduta dell'Assemblea

1. La seduta di insediamento dell'Assemblea è convocata entro 20 giorni dai rinnovi dei Consigli Comunali di cui all'art. 10, comma 16 e deve riunirsi entro il termine di 20 gg. dalla convocazione.
2. L'Assemblea nella prima seduta è composta dai legali rappresentanti degli enti aderenti ed è convocata dal Sindaco del Comune che detiene la maggiore quota associativa ed è presieduta dallo stesso fino all'elezione del Presidente.

3. Nella prima seduta vengono effettuati i seguenti adempimenti:
- a) i legali rappresentanti dei Comuni comunicano gli eventuali nominativi degli assessori delegati per materia ai fini della composizione dell'Assemblea;
 - b) il rappresentante legale dell'Azienda Usl 10 di Firenze comunica, ai fini dell'individuazione dei membri di diritto della Giunta Esecutiva, l'eventuale proprio delegato;
 - c) l'Assemblea accerta la propria regolare costituzione ed elegge il Presidente e i componenti non di diritto della Giunta Esecutiva al proprio interno.

Art. 12 - Deliberazioni della Assemblea

1. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con una maggioranza pari almeno al 68% delle quote di partecipazione, disciplinate nella convenzione.
2. Le sedute dell'Assemblea sono di norma pubbliche, fatto salvo le sedute che trattano informazioni su persone; a tutte le sedute interviene il Direttore, senza diritto di voto, che ne assicura la verbalizzazione.
3. I componenti che dichiarino di astenersi dal votare vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del quorum strutturale per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti ai fini del quorum funzionale.
4. Il Presidente può invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti, anche estranei al Consorzio, per l'esame di particolari materie o questioni.
5. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Direttore e dal Presidente dell'Assemblea.
6. Tutte le deliberazioni adottate diventano esecutive dall'approvazione e vengono affisse all'Albo SdS Mugello per 15 giorni consecutivi con finalità di pubblicità - notizia; sono raccolte in modo da garantire la piena accessibilità mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Consorzio.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le disposizioni dettate da apposito regolamento interno.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto ai sensi dell'art. 10 comma 7 e comma 12 del presente Statuto e dura in carica per il periodo del mandato o della delega riferiti alla carica rivestita nell'Ente di appartenenza.
2. Il Presidente può essere revocato da parte dell'Assemblea con la stessa maggioranza prevista per la sua elezione; inoltre decade nell'ipotesi disciplinata dall'art. 10, comma 16, fermo restando quanto previsto in ordine al regime di "prorogatio".

Art. 14 - Attribuzioni e Funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, salvo quanto disposto

dall'art. 18 comma 1 lettera n. del presente Statuto e la rappresentanza generale dello stesso.

2. Esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina, su proposta della Giunta Esecutiva, previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale, il Direttore della SdS Mugello;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci e la Giunta Esecutiva, stabilisce l'ordine del giorno e sottoscrive le deliberazioni e i verbali adottati dai due organi;
- c) compie gli atti demandati dalla legge, dal presente statuto, dalla convenzione dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e della Giunta Esecutiva;
- d) assicura il collegamento tra l'Assemblea dei soci e la Giunta Esecutiva, coordinando l'attività di indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione e garantendo l'unità delle attività della SdS Mugello;
- e) promuove la consultazione sugli atti di indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del terzo settore e gli organismi costituiti nella SdS Mugello per favorire la partecipazione ai sensi dell'articolo 71 undecies della L.R.T. n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) relaziona, con cadenza semestrale, all'Assemblea dei soci, sull'attuazione degli indirizzi e della programmazione da parte della Giunta Esecutiva e del Direttore. Trasmette tale relazione agli enti consorziati.

3. Il Presidente è membro di diritto della Conferenza Regionale delle SdS come previsto dalla L.R.T. n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 - La Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è eletta dall'Assemblea dei soci.

2. E' composta da un minimo di tre ad un massimo di sei componenti. Ne fanno parte di diritto il Presidente della SdS Mugello ed il Direttore Generale dell'Azienda Usl 10 di Firenze o suo delegato tra i membri dell'Assemblea stessa.

3. I componenti non di diritto durano in carica per il periodo del mandato o della delega riferita alla carica rivestita nell'ente di appartenenza. La Giunta Esecutiva decade nell'ipotesi disciplinata dall'art. 10, comma 16, fermo restando quanto previsto in ordine al regime di "prorogatio".

4. La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente. Le sedute si considerano valide con la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono assunte a maggioranza dei membri presenti.

5. I componenti della Giunta che dichiarino di astenersi dal votare vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del quorum strutturale per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti ai fini del quorum funzionale.

6. Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche. Ad esse interviene, senza diritto di voto, il Direttore che ne assicura la verbalizzazione anche tramite strumenti informatici.

7. Il Presidente della Giunta Esecutiva può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, dirigenti, tecnici, esperti, anche estranei al Consorzio, per l'approfondimento di particolari materie o questioni.

8. Le deliberazioni adottate diventano esecutive dall'approvazione. Vengono affisse all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con finalità di pubblicità - notizia; sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Consorzio.

Art. 16 - Competenze della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva, nell'ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell'Assemblea dei soci, approva gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione della SdS Mugello non riservati alla competenza di altri organi. Esercita altresì funzioni propositive e di impulso nei confronti dell'Assemblea.

2. In particolare:

- a) approva programmi operativi annuali, progetti, atti di indirizzo e tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per la gestione amministrativa che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza degli altri organi consortili;
- b) propone la nomina del Direttore SdS Mugello .

3. Competono inoltre alla Giunta Esecutiva, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea dei soci, l'approvazione:

- delle tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe;
- delle convenzioni che non sono di competenza dell'Assemblea;
- delle convenzioni con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici ambulatoriali;
- dei criteri per la rilevazione e per il controllo della domanda di farmaci e di prestazioni assistenziali di base;
- degli standard di qualità e di rapporto costo/efficacia dei servizi e delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche, private e private no-profit;
- dell'erogazione di contributi su progetti specifici;
- del regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici della SdS Mugello comprensivo della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità;
- dei protocolli operativi che assicurino la continuità assistenziale tra ospedale e servizi territoriali nell'ambito dei percorsi assistenziali integrati.

TITOLO III

ORGANI GESTIONALI E TECNOSTRUTTURA

Art. 17 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Presidente della SdS Mugello, su proposta della Giunta Esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale. Dura in carica per il periodo del mandato del Presidente. Il regolamento di organizzazione disciplina ulteriori funzioni, modalità di revoca, valutazione dei risultati, altri profili del rapporto e quant'altro non disciplinato dalla normativa vigente, dallo statuto, dalla convenzione e dal contratto. Il Direttore decade nell'ipotesi disciplinata dall'art. 10 comma 16, fermo restando quanto previsto in ordine al regime di "prorogatio".

2. L'incarico di Direttore può essere conferito a:

- a) un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del Comune con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni maturata nel ruolo dirigenziale;
- b) soggetti in possesso di diploma di laurea che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa di organismi, aziende o enti pubblici o privati;
- c) soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a Direttore dei servizi sociali di cui all'articolo 40, comma 5 della L.R. 40/2005 e s.m.i.;
- d) un medico di base convenzionato da almeno dieci anni.

3. L'incarico di Direttore è incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro instaurato a qualsiasi titolo ed in qualunque forma, anche di mera consulenza, nei confronti di associazioni, cooperative, fondazioni presenti sul territorio dell'Azienda Sanitaria di Firenze. Sono altresì incompatibili gli incarichi conferiti da ogni altro soggetto, pubblico o privato, fatti salvi quelli previsti dalla normativa vigente, che possano costituire conflitto di interesse con l'incarico di Direttore della SdS. Il Direttore non può far parte, anche in forma gratuita, di organi collegiali di associazioni, cooperative, fondazioni presenti sul territorio dell'Azienda Sanitaria di Firenze. Il Presidente della SdS accerta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità del Direttore al momento della nomina ed il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato dal Presidente, in qualunque momento, al Direttore il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della Comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente; decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse, il Direttore è dichiarato decaduto.

4. L'incarico di Direttore della SdS Mugello è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il legale rappresentante della SdS Mugello con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile, il cui schema-tipo è approvato dalla Giunta regionale.

5. Il trattamento economico del Direttore della SdS Mugello è determinato dalla Giunta Esecutiva in misura non superiore a quello previsto dalla normativa vigente per il Direttore amministrativo delle aziende sanitarie.

Art. 18 - Competenze del Direttore

1. Il Direttore della SdS Mugello predispone gli atti di programmazione e ne cura l'attuazione, assicura la programmazione e la gestione operativa delle attività di cui all'articolo 71 bis, comma 3 della L.R. 40/2005 e s.m.i; esercita la direzione amministrativa e finanziaria della SdS Mugello; in particolare:

- a) predispone il piano integrato di salute;
- b) predispone lo schema della relazione annuale della SdS Mugello;
- c) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il bilancio di esercizio della SdS Mugello;
- d) predispone gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con i responsabili delle strutture organizzative delle aziende unità sanitarie locali il budget di competenza;
- e) predispone gli altri atti di competenza della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea dei soci;
- f) assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni degli organi della SdS Mugello;
- g) individua fra i dirigenti componenti dell'ufficio di direzione zonale un sostituto in caso di sua assenza o impedimento;
- h) dirige le strutture individuate dal Regolamento di organizzazione secondo quanto disposto all'articolo 71 quindicesimo, comma 1, L.R. 40/2005 e s.m.i;
- i) dirige le strutture organizzative operative e quelle di supporto tecnico amministrativo secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione, attribuendo i relativi incarichi di direzione delle strutture stesse nel rispetto delle disposizioni del CCNL di riferimento;
- j) esercita le funzioni di responsabile di zona ai sensi della L.R. 40/2005 e s.m.i;
- k) rappresenta in giudizio la SdS per gli atti di propria competenza.

2. Il Direttore dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e assume le funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Direttore si avvale di uno staff di direzione.

4. Il Direttore, in quanto responsabile della zona-distretto, fa parte della Direzione Aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2, della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19 - Organizzazione

1. In esecuzione di quanto stabilito al precedente art. 16 comma 3, lettera g, la Giunta Esecutiva disciplina, con specifico regolamento, l'organizzazione interna della SdS Mugello evitando duplicazioni con le strutture degli enti consorziati. A tal fine il regolamento può prevedere la costituzione di strutture interorganizzative con i soggetti consorziati.

2. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 1 disciplina:

- a) i criteri di costituzione delle strutture organizzative operative e di quelle di supporto tecnico-amministrativo;
- b) la composizione ed il funzionamento dello staff di direzione, che opera in affiancamento del Direttore;
- c) la composizione ed il funzionamento dell'ufficio di piano, che svolge le funzioni di programmazione e controllo ai sensi dell'art. 71 bis, comma 3, lettere a), b) ed e) della LR 40 del 2005 e s.m.i;
- d) la composizione ed il funzionamento dell'ufficio di direzione zonale di cui all'articolo 64, comma 6 e segg. della L.R. n. 40 del 2005 e s.m.i;
- e) le modalità di integrazione fra le strutture dell'Azienda Usl 10 di Firenze e quelle degli enti locali del Consorzio.

Art. 20 - Figure apicali e collaborazioni esterne

1. Il Direttore attribuisce alle figure apicali le funzioni e le responsabilità gestionali definite nel Regolamento di organizzazione.
2. Le figure apicali sono preposte a responsabili sia della direzione di strutture organizzative che di specifici programmi o progetti loro affidati.
3. Per obiettivi determinati, la SdS Mugello, secondo le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di Organizzazione, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo.

Art. 21 - Personale del Consorzio

1. Il personale della SdS Mugello è costituito dai dipendenti dell'Azienda sanitaria nonché dai dipendenti degli enti associati, già attualmente preposti allo svolgimento delle funzioni storicamente consolidate durante il periodo di sperimentazione.
2. Per le funzioni ulteriori definite dallo Statuto nonché dagli organi il Consorzio può avvalersi sia di ulteriore personale assegnato dagli enti consorziati, sia da personale assunto ai sensi dei successivi commi, utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione dagli enti consorziati. L' utilizzo del personale degli enti consorziati avverrà previa verifica delle competenze e delle compatibilità necessarie da parte del Direttore.

3. I dipendenti degli Enti consorziati sono messi a disposizione attraverso gli istituti contrattuali vigenti al momento della costituzione, come da Convenzione. I dipendenti che sono posti alle dipendenze funzionali del Consorzio mantengono il proprio rapporto giuridico con l'Ente di provenienza, e ad essi si applica il CCNL del comparto di provenienza.
4. La SdS Mugello, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può avvalersi anche dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno dei Comuni consorziati, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 557 L. 311/2004.
5. Qualora, verificato quanto espresso nel comma 1, permanesse il bisogno di personale per particolari professionalità non presenti o non disponibili negli enti consorziati, questo verrà assunto ai sensi della normativa vigente, previo espletamento delle previste procedure ad evidenza pubblica. In caso di assunzioni dirette art. 71 sexiesdecies della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i, al personale dipendente della SdS Mugello si applica, in via transitoria e fino alla ridefinizione da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), il contratto relativo al personale del servizio sanitario nazionale.

Art. 21bis - Sistema Informativo

La Società della Salute aderisce alla rete telematica regionale ed adotta soluzioni tecnologiche ed informatiche nel rispetto degli standard regionali assunti nell'ambito della medesima rete, secondo la normativa regionale.

TITOLO IV

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 22 - Collegio Sindacale

1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della SdS Mugello Consorzio è esercitata da un collegio di tre revisori, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dall'Assemblea. Un componente del Collegio Sindacale è designato dal rappresentante legale dell'Azienda Usl 10 di Firenze e gli altri due sono designati dai rappresentanti legali dei Comuni.
2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I revisori decadono nell'ipotesi disciplinata dall'art. 10 comma 16, fermo restando quanto previsto in ordine al regime di "prorogatio".
3. L'attività dei revisori è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità della SdS Mugello.
4. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina le cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza dei revisori, nonché le modalità di revoca e di decadenza dei medesimi, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

5. Nell'esercizio delle funzioni, il Collegio dei revisori può accedere agli atti e ai documenti del Consorzio e degli enti consorziati connessi alla sfera delle sue competenze e presentare relazioni e documenti alla Assemblea.
6. Il Collegio, può, altresì, essere invitato ad intervenire alle sedute dell' Assemblea.
7. L'indennità dei membri del collegio è determinato, come previsto dalla normativa vigente, dall'Assemblea, all'atto della nomina.

TITOLO V

GESTIONE, FORME DI FINANZIAMENTO E CONTABILITA'

Art. 23 - Criteri di Gestione

1. La gestione della SdS Mugello si ispira a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Per la gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché per il regime fiscale, si applicano le norme previste per le Aziende speciali.
3. La SdS Mugello esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

1. La SdS Mugello adotta la contabilità economico-patrimoniale e l'esercizio amministrativo coincide con l'anno solare.

2. La SdS Mugello pertanto predispone:

- a) il Bilancio pluriennale, adottato in coerenza con il Piano Integrato di Salute, che ha durata pari al bilancio pluriennale della Regione Toscana. Tale documento comprende, per ciascun esercizio, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare sia alla copertura delle spese correnti, che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, delle fonti di finanziamento;
- b) il Bilancio preventivo economico annuale che contiene le previsioni di competenza relative all'esercizio, in riferimento alle azioni del Piano Integrato di Salute e in coerenza con il Bilancio pluriennale;
- c) il Bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, che rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio relativa all'esercizio.

1. La SdS Mugello persegue l'obiettivo di garantire il pareggio economico di bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali. Per conseguire tale obiettivo, ricorre anche alle logiche ed agli strumenti di controllo di gestione di cui al successivo art. 27.

2. Nel caso si verifichi una perdita di esercizio, la SdS Mugello deve adottare tutti i

provvedimenti necessari per ricondurre in equilibrio la gestione nell'esercizio immediatamente successivo.

1. Il Regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della SdS Mugello, la revisione economico-finanziaria, il Controllo di Gestione, il servizio di tesoreria e il servizio di cassa economica.

Art. 24 - Forme di Finanziamento

1 La SdS Mugello è finanziata:

- a) dalle quote del fondo sanitario e del fondo sociale regionale così come determinate dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale e finalizzata a finanziare le attività individuate da detto Piano ai sensi dell'articolo 71 bis, comma 3, lettera c) della LR n° 40/2005 e s.m.i.;
- b) dall'Azienda Sanitaria di Firenze e dai Comuni consorziati per le attività di cui alla lettera c) comma 3 dell'art., 71bis LRT n. 40/2005 e s.m.i.;
- c) dai conferimenti degli enti consorziati necessari all'espletamento delle funzioni di pianificazione, governo e programmazione, che vengono quantificati annualmente in sede di bilancio di previsione e ripartiti tra gli enti consorziati sulla base dei criteri di partecipazione degli enti consorziati;
- d) dai Comuni consorziati con conferimenti annuali, destinati all'organizzazione e alla gestione dei servizi di assistenza sociale di cui all'art. 71 bis, comma 3, lettera d) della LR 40 del 2005 e s.m.i.;
- e) dall'Azienda Sanitaria di Firenze con specifici trasferimenti per eventuali servizi e prestazioni decise dagli organi consortili e codificati nei documenti di programmazione consortile;
- f) da eventuali contributi della Regione per funzioni associate che verranno specificatamente regolati;
- g) da finanziamenti dei Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea per particolari attività;
- h) da accensione di prestiti;
- i) da altri proventi ed erogazioni disposte a qualsiasi titolo;
- j) dalla vendita di servizi ad altri soggetti pubblici;
- k) dalle quote di partecipazione degli utenti;
- l) da contributi di fondazioni bancarie e di altri enti a seguito di specifiche progettazioni;
- m) da prestazioni a nome e per conto terzi, sempre per materie attinenti i fini istituzionali della SdS;
- n) da rendite patrimoniali.

2 Il complesso delle risorse derivanti dalle fonti di finanziamento di cui al comma 1 andranno a formare i ricavi del conto economico Aziendale.

Art. 25 - Modalità di finanziamento

1. I finanziamenti di cui al precedente art. 24 vengono stabiliti annualmente. Gli Enti

consorziate provvedono all'erogazione delle risorse mediante tre rate quadrimestrali (prima rata gennaio).

1. Gli Enti consorziate sono tenuti a comunicare al Consorzio qualsiasi variazione agli stanziamenti deliberati, ai sensi del precedente comma 1, al fine della conseguente adozione degli atti di competenza.

2. Ciascun Ente consorziate potrà altresì conferire alla SdS Mugello la gestione e la realizzazione di ulteriori attività, che saranno finanziate a parte e regolate in apposita convenzione.

4. L'Azienda Sanitaria di Firenze, contestualmente all'adozione del proprio bilancio, presenta alla SdS Mugello il documento che evidenzia le risorse determinate per la SdS Mugello del Mugello che costituisce, per la parte relativa alle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, riferimento per gli strumenti di programmazione locale di cui agli articoli 21 e 22 della LR 40/2005 e s.m.i.

5. Al finanziamento della SdS Mugello per gli interventi relativi alla Non Autosufficienza e disabilità, di cui alla LR 66/2008, concorrono:

- a) i Comuni consorziate, con risorse proprie, in misura non inferiore a quanto risulta dalla spesa storica sostenuta a titolo di assistenza ai non autosufficienti iscritta nei rispettivi bilanci approvati al 31.12.2007;
- b) l'Azienda Sanitaria di Firenze con risorse provenienti dal fondo sanitario regionale destinate al sostegno dei servizi socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti disabili ed anziani;
- c) le risorse provenienti dal Fondo Sanitario Regionale;
- d) le risorse del Fondo Regionale per l'assistenza alle persone non autosufficienti, nonché altre eventuali risorse nazionali;
- e) le ulteriori risorse provenienti da lasciti e donazioni;
- f) la partecipazione degli utenti.

Art. 26 - Patrimonio

1. Il patrimonio della SdS Mugello è costituito:

- a) da beni immobili e mobili concessi in comodato d'uso gratuito dai Comuni consorziate e dall'Azienda sanitaria, per tutta la durata del Consorzio;
- b) da immobilizzazioni materiali ed immateriali derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- c) da attività finanziarie immobilizzate;
- d) da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

2. I beni della SdS Mugello sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 27 - Controllo di gestione e sistema della qualità

1. La SdS Mugello adotta il controllo di gestione quale sistema volto a guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra

obiettivi pianificati e risultati conseguiti.

2.La SdS Mugello utilizza la contabilità analitica per attuare il controllo della gestione nell'aspetto economico, attraverso la misurazione, la rilevazione, la destinazione e l'analisi dei costi e dei ricavi.

3.Il sistema di budget rappresenta uno degli strumenti di controllo della domanda e dell'allocazione delle risorse.

Art. 28 - Servizio di tesoreria

1. La SdS Mugello ha un proprio tesoriere.

2. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato, previo espletamento di gara a evidenza pubblica, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività bancaria.

3. La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dal regolamento di contabilità del Consorzio.

Art. 29 - Attività contrattuale

1.L'attività contrattuale (gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere) è disciplinata da apposito regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli Enti consorziati.

2.La SdS Mugello può avvalersi dell'ESTAV secondo quanto disposto dall'art. 132 comma 3 della LR n. 40/2005 e s.m.i.

TITOLO V

LA TRASPARENZA E LE FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 30 - Trasparenza e pubblicità degli atti

1.La SdS Mugello informa la propria attività al principio di trasparenza. A tal fine tutti gli atti degli Organi dell'Ente, salvo i limiti di legge e il rispetto delle regole sulla riservatezza, sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, nella sede della SdS Mugello, per favorirne la diffusione e la conoscenza, nonché per garantire l'imparzialità e il buon andamento della gestione.

2.Nella sede della SdS Mugello sono riservati appositi spazi per la collocazione dell'Albo, ove sono affissi gli atti degli Organi dell'Ente, da sottoporsi a forme obbligatorie di pubblicità.

3.I regolamenti della SdS Mugello devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere resi concretamente accessibili a chiunque intenda consultarli.

4.La SdS Mugello, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività,

utilizza tutti i mezzi, ritenuti idonei, che sono resi attuabili dalle moderne forme di comunicazione, con segnato riferimento a quelle della tecnologia avanzata e telematica.

Art. 31 - Accesso agli atti

1. Chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante può accedere agli atti e ai documenti amministrativi della SdS Mugello e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso della stessa, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
2. Apposito regolamento sull'accesso, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi della SdS Mugello e di intervento nei procedimenti amministrativi da essa posti in essere.
3. Tale regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e i tempi di ciascun tipo di procedimento. Esso disciplina, altresì, tutte le modalità di intervento, fissando i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e la stessa deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

Art. 32 - Ufficio Relazioni con il pubblico

1. La SdS Mugello istituisce, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, un proprio ufficio per le relazioni con il pubblico con il compito di facilitare la conoscenza a tutti gli interessati e la pubblicizzazione dei servizi erogati in modo diretto e indiretto.
2. L'Ufficio ha il compito di assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti e di riceverne i reclami. Fornisce, altresì, chiarimenti sull'*iter* dei singoli procedimenti, individuando e comunicando il nominativo del responsabile e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.
3. Nella fase provvisoria di avvio dell'attività e previa adeguata informazione all'utenza, la SdS Mugello si avvale degli Uffici relazioni con il pubblico degli enti aderenti, i quali concorderanno tra di loro procedure omogenee di relazione. In questo contesto l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune detentore della maggiore quota partecipativa svolgerà le opportune funzioni di propulsione e coordinamento operativo.

Art. 33 - Carta dei servizi

1. A tutela degli utenti la SdS Mugello adotta entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Carta dei servizi, contestualmente ai singoli regolamenti sul funzionamento dei servizi erogati, nel rispetto dei principi di uguaglianza, universalità, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela dei diritti degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia.
2. La Carta dei servizi, redatta in conformità alle disposizioni di legge, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione dei servizi e i principali fattori di qualità degli stessi, definendone gli standards minimi di appropriatezza. Prevede gli strumenti di

partecipazione dei cittadini alle prestazioni dei servizi, i meccanismi di tutela e le procedure di reclamo; assicura la piena informazione degli utenti.

3. La SdS Mugello provvede a verificare annualmente le modalità, qualità ed efficienza dei servizi erogati secondo quanto previsto dalla Carta dei servizi, provvedendo ad eventuali correttivi volti a migliorare e rendere più efficienti le garanzie già in essa contenute.

Art. 34 - Relazioni sindacali

1. I rapporti con le organizzazioni sindacali sono regolati da un apposito Protocollo di relazioni sindacali, concordato tra le parti, con particolare riferimento alle materie sottoposte ai diritti di informazione preventiva e successiva, concertazione e contrattazione, in coerenza con quanto previsto dalle regolamentazioni vigenti, comprese quelle riportate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e da quelli integrativi aziendali.

Art. 35 - Strumenti e finalità della partecipazione

1. La SdS Mugello promuove la partecipazione dei cittadini e degli operatori alle proprie scelte strategiche ed operative.

2. Promuove, inoltre, il coinvolgimento delle Comunità locali, delle parti sociali, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del terzo settore nell'individuazione dei bisogni della salute e nel processo di programmazione. Peculiarmente, la promozione della partecipazione di cui al comma 1, si esplica attraverso l'attività di comunicazione, da parte della SdS Mugello, dei dati epidemiologici necessari a sviluppare la consapevolezza nei cittadini dell'incidenza degli stili di vita corretta e della salubrità dell'ambiente sulla salute. La SdS Mugello provvede ad inserire i dati epidemiologici sul proprio sito istituzionale. A tal fine mette a disposizione dei cittadini presso idonei locali, con cadenza mensile, strumenti informatici e un operatore per l'utilizzo di tali strumenti, al fine di garantire la reale disponibilità degli stessi dati.

3. Assicura, anche attraverso la stipula di appositi Protocolli d'Intesa con le associazioni di volontariato e di tutela della salute, modalità di confronto permanente sulle tematiche della qualità dei servizi e della partecipazione degli utenti. Segnatamente, per concretare il processo partecipativo dei cittadini, la SdS Mugello mette a disposizione locali idonei per incontri pubblici, convegni e seminari sulla salute, l'organizzazione sanitaria e la promozione di corretti stili di vita. Per assemblee pubbliche sui temi inerenti la salute, compreso il dibattito sul funzionamento del sistema sanitario, la SdS Mugello predispone idonei locali attrezzati per lo svolgimento delle stesse e provvede alla pubblicizzazione delle assemblee attraverso informazione mediante mezzi e strumenti idonei.

4. Informa la sua operatività al miglioramento costante dei rapporti con i cittadini utenti, ai quali assicura la trasparenza e la semplificazione delle procedure, oltreché un regolare flusso informativo sulle medesime.

5. Per l'effettivo perseguimento degli scopi effigiati al comma 1, che precede, sono istituiti: il Comitato di partecipazione e la Consulta del terzo settore e Tavoli per aree tematiche, organizzandosi altresì specifiche riunioni pubbliche («Agorà della salute»), periodicamente cadenzate, secondo quanto più puntualmente specificato negli articoli 36, 37 e 38, 39 che seguono.

6. La SdS Mugello persegue l'arricchimento del sistema locale sulla salute tramite l'effettivo coinvolgimento dei due organismi e la concertazione con le OOSS in un'ottica di appropriatezza della domanda e qualità delle prestazioni per migliorare le potenzialità dell'offerta. Su tale presupposto è stato promosso il Patto territoriale con il Comitato di partecipazione e la Consulta del terzo settore per i livelli base di cittadinanza sociale di cui al PISR 2007-2010 nell'affermata necessità dell'assunzione di responsabilità reciproche e con l'avvenuta formalizzazione della volontà di contribuire allo sviluppo di comuni ambiti d'intervento.

Art. 36 - Comitato di partecipazione

1. La SdS Mugello istituisce obbligatoriamente, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto, un apposito «Comitato di partecipazione», composto da membri nominati dall'Assemblea della stessa e da scegliersi tra i rappresentanti della Comunità locale, che siano espressione di soggetti della società che rappresentano l'utenza che usufruisce dei servizi, nonché che siano espressione dell'associazionismo di tutela e di promozione e sostegno attivo, purché non erogatori di prestazioni. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente che ha il compito di convocare le riunioni del Comitato.

2. Sono compiti del Comitato di partecipazione:

- a) avanzare proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e governo generale;
- b) esprimere parere sulla proposta del Piano integrato della salute e sullo schema di relazione annuale della SdS Mugello, entro trenta giorni dal loro ricevimento;
- c) esprimere pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste e i bisogni dell'utenza, nonché sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti, sul grado di integrazione socio-sanitaria dei servizi resi e su ogni altra tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini ed alla loro dignità;
- d) redigere, anche formulando specifiche osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva attuazione del Piano integrato di salute e sullo stato dei servizi locali, che è trasmesso agli organi della SdS Mugello, alle organizzazioni sindacali e alle altre parti sociali.

3. Le proposte ed i pareri del Comitato devono essere previsti nel procedimento di formazione del Piano Integrato di Salute. Le proposte progettuali devono essere presentate nei termini della loro possibile, concreta attuazione, prevedendo, nel rispetto delle priorità condivise con la SdS Mugello e sulla base degli indirizzi definiti dall'Assemblea, l'eventuale definizione del budget necessario.

4. Il Comitato concorda con la SdS Mugello l'individuazione e l'alimentazione di flussi informativi necessari a sviluppare la conoscenza reciproca e la definizione delle attività che si configurano come risorse per i progetti territoriali e le modalità di

collaborazione con i servizi anche per le attività di informazione con riferimento ai Patti territoriali stipulati.

5. Il Comitato di partecipazione ha la facoltà di accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali della zona-distretto di Firenze e richiedere, altresì, specifiche analisi e approfondimenti al Direttore della SdS Mugello .

6. La durata in carica del Comitato coincide con quella degli organi collegiali di governo della SdS Mugello, decadendo automaticamente con il rinnovamento dei medesimi.

7. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato di partecipazione sono stabilite in apposito regolamento interno, da approvarsi dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato medesimo.

Art. 37 - Consulta del Terzo Settore

1. La SdS Mugello istituisce obbligatoriamente, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto, la Consulta del terzo settore dove sono rappresentate le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, che sono presenti in maniera rilevante nel territorio e che operano in campo sanitario e sociale.

2. La Consulta del terzo settore è nominata dall'Assemblea della Società della Salute ed elegge al suo interno il proprio Presidente.

3. Ai fini del coordinamento delle politiche sociosanitarie con le altre politiche locali in grado di incidere sullo stato di salute della popolazione e dell'integrazione fra i diversi strumenti di programmazione locale, esprime proposte progettuali per la definizione del Piano Integrato di Salute.

4. Le proposte della Consulta devono essere previste nel procedimento di formazione del Piano Integrato di Salute. Le proposte progettuali devono essere presentate nei termini della loro possibile, concreta attuazione, prevedendo , nel rispetto delle priorità condivise con la SdS Mugello e, sulla base degli indirizzi definiti dall'Assemblea, l'eventuale definizione del budget necessario.

5. La Consulta concorda con la SdS Mugello l'individuazione e l'alimentazione di flussi informativi necessari a sviluppare la conoscenza reciproca e la definizione delle attività che si configurano come risorse per i progetti territoriali e le modalità di collaborazione con i servizi anche per le attività di informazione con riferimento ai Patti territoriali stipulati.

6. La presentazione delle proposte progettuali del Piano integrato di Salute non comporta né esclude il coinvolgimento nel Piano stesso, in qualità di erogatori di prestazioni e servizi, delle organizzazioni presenti nella Consulta del terzo settore.

7. La durata in carica della Consulta del terzo settore coincide con quella degli Organi collegiali di governo della SdS Mugello, decadendo automaticamente con il rinnovamento dei medesimi.

8. Le modalità di costituzione e di funzionamento della Consulta del terzo settore sono

stabilite in apposito regolamento interno, da approvarsi dall'Assemblea dei soci su proposta della Consulta medesima.

Art. 38 - Agorà della Salute

1. Al fine di garantire le finalità di cui all'articolo 37, comma 1, che precede, e assicurare uno scambio diretto di esigenze, opinioni e critiche, la SdS Mugello (ad integrazione anche di quanto già tratteggiato nel precedente articolo 37, comma 3) mette a disposizione locali idonei per incontri pubblici sui temi inerenti la salute e, avvalendosi del coordinamento dell'Azienda Sanitaria USL n. 10 di Firenze, promuove almeno due «Agorà della salute» nell'arco di ciascun anno, aperte a tutta la popolazione.

2. In almeno una delle predette Agorà della salute è assicurata la presenza degli assessori regionali di riferimento.

Art. 39 - Tavoli per aree tematiche

1. La Giunta Esecutiva per affrontare singole problematiche può istituire appositi Tavoli per aree tematiche, composti da componenti della stessa Giunta e coadiuvati da figure tecniche, con il coordinamento del Direttore. I Tavoli sono composti anche dai rappresentanti del Comitato, della Consulta e dagli operatori e responsabili interessati alla tematica, coordinati dal Direttore. I lavori prodotti dai Tavoli saranno oggetto di comunicazione all'Esecutivo da parte del componente della Giunta che vi partecipa, nonché pubblicati sul sito del Consorzio e costituiscono proposte ai fini dell'attività programmatoria del Consorzio.

Art. 40 - Comunicazione, educazione e promozione della salute

1. La SdS Mugello attua interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche, gli organismi professionali e di categoria della sanità, le associazioni del terzo settore, raccordandosi con le strutture educative e di promozione culturale di competenza degli enti locali e delle altre istituzioni pubbliche.

Art. 41 - Norme transitorie

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla LRT 40/2005 e s.m.i, fino all'adozione dei regolamenti consortili previsti nel presente statuto, si applicano, in quanto compatibili, i regolamenti dei Comuni consorziati e dell'Azienda Sanitaria di Firenze, nonché i regolamenti già approvati dal Consorzio nella fase sperimentale.

Art. 42 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore alla data della presa d'atto, da parte dell'Assemblea, dell'avvenuta approvazione dello Statuto medesimo da parte degli enti consorziati.